

# **Referendum costituzionale**

**20 e 21 settembre 2020**

# COME SI CAMBIA LA COSTITUZIONE

## Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

**Quindi, 3 modalità per cambiare la Costituzione**

# Precedenti: 16 modifiche e 4 referendum (che non richiede quorum!)

Data	Referendum	Affluenza	Sì	NO	Risultato	Descrizione
7 ottobre 2001	Referendum costituzionale. Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione	34,05 %	64,21 %	35,79 %	Sì	Referendum sulla modifica del titolo <u>V</u> della Costituzione.
25 e 26 giugno 2006	Referendum costituzionale. Modifica alla parte seconda della Costituzione	52,46 %	38,71 %	61,29 %	No	Referendum sulla modifica della parte <u>II</u> della Costituzione.
4 dicembre 2016	Referendum costituzionale. Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione	65,48 %	40,88 %	59,12 %	No	Referendum sulla riforma Renzi-Boschi.
20 e 21 settembre 2020	Referendum costituzionale. Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari					Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.

## REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

SI

NO

FAC-SIMILE  
FORMATO FINITO: CM 41x22

La domanda riguarda quindi la modifica di 3 articoli della Costituzione:

- il 56: elezione della Camera dei deputati
- il 57: elezione del Senato della Repubblica
- il 59: nomina dei senatori a vita

I cambiamenti riguardano pochissime parole:

TESTO COSTITUZIONE 1948	TESTO COSTITUZIONE VIGENTE	MODIFICHE SOTTOPOSTE A REFERENDUM
<p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b></p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione <b>di un deputato per ottantamila abitanti</b> o per frazione superiore a quarantamila.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p><i>Modifica che introduce il numero fisso a 630: legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b></p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p> <p><b>Il numero dei deputati è di seicentotrenta</b>, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)</p> <p>(*)Testo risultante dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56, che ha inserito la rappresentanza estera)</p> <p><b>1 deputato per 96.006 abitanti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b></p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p> <p><b>Il numero dei deputati è di quattrocento</b>, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p><b>1 deputato per 151.210 abitanti</b></p>

TESTO COSTITUZIONE 1948	TESTO COSTITUZIONE VIGENTE	MODIFICHE SOTTOPOSTE A REFERENDUM
<p style="text-align: center;"><b>Art. 57</b></p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.</p> <p>A ciascuna regione è attribuito <b>un senatore per duecentomila abitanti</b> o per frazione superiore a centomila.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p><i>Modifica che introduce il numero fisso a 630: legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 57</b></p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di <b>trecentoquindici</b>, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)</p> <p>In rapporto alla popolazione, oggi vi è un dep</p> <p><b>1 senatore ogni 192.013 abitanti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 57</b></p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p><b>Il numero dei senatori elettivi è di duecento</b>, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti</p> <p>«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore</p> <p><b>1 senatore ogni 302.420 abitanti</b></p>

TESTO COSTITUZIONE VIGENTE	TESTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM
<p data-bbox="614 351 766 394" style="text-align: center;"><b>Art. 59</b></p> <p data-bbox="186 501 1172 582">È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p data-bbox="186 619 1192 748">Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p data-bbox="1658 351 1811 394" style="text-align: center;"><b>Art. 59</b></p> <p data-bbox="1225 501 2211 582">È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p data-bbox="1225 619 2175 968">Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. <b>Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.</b></p>

# PERCHÉ DOBBIAMO VOTARE?

- Quarta e ultima lettura, ottobre 2019: Camera, 553 voti favorevoli, 14 contrari e 2 astenuti (maggioranza assoluta: 315, dei due terzi: 420)
- Terza lettura, febbraio 2019: Senato, 185 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astensioni (maggioranza assoluta: 161, dei due terzi: 214)  
Da febbraio a ottobre > cambio di scenario politico; nuovo accordo di maggioranza
- 71 senatori hanno richiesto il referendum (in vece di 500.000 elettori o 5 consigli regionali)

# MA I NOSTRI PARLAMENTARI SONO TANTI O POCHI??

**RISPOSTA CERTA IMPOSSIBILE, PERCHÉ CONDIZIONATA DAI PUNTI DI PARTENZA:**

- ❑ **Dossier del Senato** <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01114482.pdf>: dopo il taglio, l'Italia avrà il numero più basso di deputati per abitante fra i paesi europei (comparate solo le camere basse perché sono tutte elettive dirette).
- ❑ **Studio de lavoce.info** <https://www.lavoce.info/archives/69105/perche-un-parlamento-piu-piccolo-funziona-meglio/>: non è proprio così se si considerano tanto i deputati quanto i senatori (che in Italia hanno funzioni identiche e sono eletti direttamente, come i deputati) e si prende per base la popolazione maggiorenni. Inoltre, anche la Francia sta pensando alla riduzione del numero dei parlamentari.

# E QUANTO SI RISPARMIA?

- ❑ **OSSERVATORIO DEI CONTI PUBBLICI DI CARLO COTTARELLI:** *«il risparmio netto complessivo sarebbe pari a 57 milioni all'anno e a 285 milioni a legislatura, una cifra significativamente più bassa di quella enfatizzata dai sostenitori della riforma e pari appena allo 0,007% della spesa pubblica italiana».*
- ❑ **ROBERTO PEROTTI E TITO BOERI su LAVOCE.INFO:** *«i risparmi di spesa, [che] come tutti sanno sarebbero molto limitati, anche se simbolicamente rilevanti»* Perotti in un'intervista: *«in politica i simboli contano anche più dei numeri. Questa riforma ha un valore simbolico importante: risparmiare, in un momento di grossa crisi economica, è un segnale forte da dare ai cittadini».*

# NECESSITÀ DI UN GIUDIZIO APPROFONDITO

**NO** a pulsioni emotive (c.d. “antipolitica”; saremo aiutati in questo dalla mescolanza delle posizioni). Guardare all’istituzione.

**SI** a valutazione del sistema nel suo insieme e del disegno complessivo che deriverà dal voto. Conseguenze:

- sistema elettorale
- aggiustamenti costituzionali previsti
- situazione CONCRETA dell’assetto istituzionale

# Conseguenze: sistema elettorale – 1

**Necessità** di cambiare il «rosatellum»? Tecnicamente no: legge n. 51 del 2019 *Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*

«La legge interviene con correttivi minimi necessari a rendere applicabile l'attuale legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari: in particolare, si sostituiscono i riferimenti numerici contenuti nei Testi unici in materia di elezione delle Camere con l'indicazione del rapporto percentuale tra i seggi uninominali e plurinominali ed il numero dei deputati e dei senatori, senza alcuna alterazione del sistema elettorale vigente. La finalità è dunque quella di sostituire l'attuale impostazione, che affida alla legge la determinazione del numero fisso dei seggi da attribuire nei collegi uninominali, con una determinazione rapportata al numero di parlamentari. In tal modo il sistema elettorale potrà trovare applicazione indipendentemente dal numero dei parlamentari in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero degli stessi dovesse essere modificato con riforma costituzionale» (Fonte: sito Presidenza del Consiglio – Dipartimento Riforme Istituzionali)

# Conseguenze: sistema elettorale – 2

**Questione della rappresentanza** problema effettivo: a prescindere dalle valutazioni che si possono avere sulla adeguatezza numerica della rappresentanza, occorre perseguire una distribuzione omogenea sul territorio dei parlamentari. Quindi necessità di ridisegnare adeguatamente i collegi.

Al momento: accordo politico di maggioranza: legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%.

# Conseguenze: elezione del Capo dello Stato

## Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri  
All'elezione partecipano **tre delegati per ogni Regione** eletti dal Consiglio regionale in modo che sia **assicurata la rappresentanza delle minoranze**. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

...

## PROPOSTA DI MODIFICA

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
«All'elezione partecipano **due delegati per ogni Regione**, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia **assicurata la rappresentanza delle minoranze**».

# Conseguenze: rappresentanza dei senatori

## Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

Il Senato della Repubblica è eletto su base **circoscrizionale**.

# Conseguenze: regolamenti parlamentari

## **NECESSITÀ DI MODIFICA SOTTO IL PROFILO FORMALE...**

Molti articoli dei Regolamenti di Camera e Senato fanno riferimento diretto al numero di deputati o senatori, ad esempio la composizione di organi specifici (gruppi, commissioni...) o il funzionamento dei lavori, come la verifica del numero legale o la richiesta di voto segreto o la presentazione di mozioni.

## **FACENDO ATTENZIONE A QUELLO SOSTANZIALE**

Se le Commissioni permanenti resteranno 14, in Senato l'esiguo numero dei componenti comporterà ad esempio che in una seduta deliberante la maggioranza sarà raggiunta con poche unità di senatori.

# ALTRI INTERVENTI IN CORSO

## Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Originaria distinzione (anche di durata) delle due Camere che va annullandosi.

Parificazione di Camera e Senato: da bicameralismo paritario a bicameralismo «perfettissimo» (bicameralismo monocamerale o monocameralismo bicamerale??)

# CONCRETEZZA DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE

## La confusione dei poteri

Distinzione dei tre poteri che si attenua a spese del Parlamento:

- Potere giudiziario sempre più «legificante»
- Potere esecutivo vero legislatore: si va verso un «esecutivismo»?

# CONCRETEZZA DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE

## L'iniziativa legislativa

2018	
Parlamentare	4
Governativa	17
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>
2019	
Parlamentare	24
Governativa	53
Popolare	1

... e senza dimenticare i DPCM o i voti di fiducia posti per evitare emendamenti

# CONCRETEZZA DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE

## I partiti/movimenti

Hanno la responsabilità della selezione dei parlamentari....

L'irrisolvibile questione dell'art. 49 della Costituzione:

«Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»

- Problematiche attuative
  - > tendenza leaderistico-oligarchica dei partiti odierni

# In conclusione...

- Non c'è ragione per strapparsi i capelli o per abbandonarsi all'esultanza
- Bisognerà tenere d'occhio questo spostamento verso l'esecutivo: il parlamentarismo italiano è in una crisi non teorica, effettiva.
- Quale la soluzione? Un parlamentarismo con nuove regole di rapporto con l'esecutivo? Il Presidenzialismo? È tutta un'altra storia, benché parente stretta del nostro referendum. Intanto, tra le proposte che si portano avanti, sarebbe urgente riprenderne un'altra dalle Bicamerali Bozzi e De Mita-Iotti: la disciplina dei decreti-legge per riportarli in un alveo di eccezionalità. E poi, il voto di fiducia...